

D.Lgs. 8-4-2013 n. 39 e ss.mm.

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92)

Art. 20

(In vigore dal 23 maggio 2016)

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita'

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

L. 5-7-1982 n. 441 e ss.mm.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 1982, n. 194)

Art. 2

(In vigore dal 20 aprile 2013)

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Art. 3

(In vigore dal 31 luglio 1982)

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106)

Art. 19

(In vigore dal 15 luglio 2016)

Incarichi di funzioni dirigenziali

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

D.P.R. 23 aprile 2004 n. 108

Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2004, n. 100)

Art. 1

(In vigore dal 14 maggio 2004)

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

7. Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.